

SIMONE GERARDI
NOTAIO



CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI

5659

DI UDINE

3 MAR 1971

NOTA DI TRASCRIZIONE DI COSTITUZIONE DI SERVITU'

FISSA

a favore:

SNAM S.p.A.

con Sede in Milano - C.so Venezia, 16

50305
E006524

contro: DEL BIANCO DELFINO, nato a Pordenone il 12 gennaio
1926 ed ivi residente.

TITOLO

"CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITU'" in data 31 dicembre
1970, rep. n. 21324, Notaio Simone Gerardi di Aviano, registra
to a Pordenone il 18 gennaio 1971, al n. 829, vol.224, che in
originale si produce.

La Ditta concedente DEL BIANCO DELFINO

ha costituito, a favore della SNAM, servitù sui fondi, garantiti di proprietà,

siti in Comune di PORDENONE _____ Provincia di PORDENONE _____

identificati in catasto con i mapp. N. 29 Foglio 33 _____

autorizzando la SNAM per la costruzione dell'impianto

a) ad eseguire lo scavo e l'interramento ad una profondità media di m. 1

(uno) di una tubazione ϕ _____ trasportante idrocarburi; nonchè ad ese-

guire le opere sussidiarie e di sicurezza che dovessero rendersi necessa-

rie per il perfetto funzionamento e la manutenzione dell'impianto;

(1)

b) a costruire un manufatto fuori terra occupante una superficie di circa

mq. _____ sul mappale _____ per le occorrenti apparecchiature;

c) ad installare un apparecchio di sfiato occupante una superficie di circa

mq. _____ cadauno nel mapp. _____ il tutto secondo il tracciato che la Con-

cedente ha dichiarato di conoscere perfettamente e che ha approvato con la

firma del contratto di servitù dietro corresponsione di una indennità concor-

data di L. 33.000.- (trentatremila)

che è stata versata «una tantum» dalla SNAM ed interamente incassata e

quietanzata dalla Ditta Concedente.

La tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie sono

inamovibili e di proprietà della SNAM.

La servitù è costituita per la durata di esercizio dell'impianto. La Conce-

dente si è impegnata a non costruire nuove opere di qualsiasi genere, com-

prese fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza non inferiore a m. 7,00

dall'asse della tubazione ed a lasciare a terreno agrario una fascia co-
nua coassiale alla tubazione della larghezza di 2 (due) metri.

La Concedente potrà eseguire sulla striscia asservita le normali coltiva-
zioni, escluse le piantagioni di alto fusto che saranno tenute a metri 2
(due) dalla tubazione.

La SNAM potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed
impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la ma-
nutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni.

In caso di controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Il tutto come meglio ed estesamente risulta dal citato contratto del quale è
autorizzata la trascrizione che si richiede.

(1) Annullansi le 35 parole intercluse da "b)" a "mapp."

Postilla unica approvata.

Trascritta ALL'UFFICIO DEI R. IMMOBILIARI IN UDINE

LI 28 MAR 1978


5659 REG. GEN. D'ORD. 5099 E. PART.

ESATTE L

700 (Settecento)

IL CONSERVATORE SUP. DEI RR. II.

(L. A. Esp. sito)



[Handwritten signature]



CONTRATTO DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ

Rep. n° 21324

METANODOTTO

Lex Zucconi

del 31.12.1970

Fra la Ditta DEL BIANCO DELFINO, fresatore meccanico,

nato a Pordenone il 12 gennaio 1926

residente a Pordenone, Via Nicoletta 11/A

Registrato a Pordenone

il 18-1-1971

al n. 829 vol. 224

in appresso detta anche «Concedente» e la SNAM S.p.A. - con sede legale

in Milano - Corso Venezia N. 16 - in seguito detta anche «Concessionaria»

rappresentata dal signor CIMINO Dr. CARLO, funzionario, (1)

FISSA

si conviene :

Art. 1 - La Ditta concedente costituisce, a favore della SNAM, servitù sui

fondi siti in Comune di **PORDENONE**

Provincia di

Pordenone ed identificati in catasto con i mappali N. **29**

Foglio n. 33

confini: noti alle parti.

Art. 2 - La servitù costituita si riferisce :

a) allo scavo ed all'interramento ad una profondità media di 1 (uno) metro,

di una tubazione ϕ trasportante idrocarburi, nonchè alla e-

secuzione delle opere sussidiarie e di sicurezza che dovessero render-

si necessarie per il perfetto funzionamento e la manutenzione dell'ini-

pianto, occupando per tutto il tempo occorrente l'area necessaria alla

esecuzione dei lavori;

b) alla costruzione di un manufatto fuori terra, occupante una superficie di

circa mq sul mappale N. foglio N.

per le occorrenti apparecchiature;

c) all'installazione di N. apparecchi di sfiato su mapp. N.

foglio N. occupante ciascuno una superficie di circa mq 0,06;

il tutto secondo il tracciato che la Concedente dichiara di conoscere perfettamente e che approva con la firma del presente contratto.

Art. 3 - La Concedente dichiara di essere legittima proprietaria dei fondi sopra descritti sui quali viene costituita la servitù, come pure garantisce la Concessionaria contro qualsiasi molestia o pretesa di terzi, obbligandosi di portare l'assenso di chiunque per qualsiasi titolo potesse vantare diritti sui fondi e sulla indennità.

Art. 4 - I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti sia durante la realizzazione dell'impianto sia in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, manutenzione ed esercizio dell'impianto, saranno determinati e liquidati di volta in volta a lavori ultimati a chi di ragione.


Art. 5 - La Concedente riconosce che la tubazione, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative all'impianto sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM che avrà pertanto anche la facoltà di rimuoverle.

Art. 6 - La Concessionaria potrà accedere liberamente ed in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni.

Art. 7 - La Concedente si impegna a non costruire nuove opere di qual-

Del Piano del Piano

Scudo





siasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza non inferiore a mt 7,00 dall'asse della tubazione ed a lasciare a terreno agrario una fascia continua coassiale alla tubazione della larghezza di 2 (due) metri.


Art. 8 - La Concedente potrà eseguire sull'area asservita, della quale conserva la proprietà, le normali coltivazioni escluse le piante di alto fusto che saranno tenute a metri 2 (due) dall'asse della tubazione e si impegna ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa rappresentare pericolo per la tubazione, i manufatti, le apparecchiature, ostacolare il libero passaggio, diminuire l'uso e l'esercizio della servitù o renderla più incomoda. Restano a carico della Concedente i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Art. 9 - La Concessionaria versa «una tantum» alla Concedente a titolo di indennità concordata per la stipulazione della servitù, che perdurerà per tutto il tempo di esercizio dell'impianto, la somma complessiva di L. 33.000 (trentatremila).

La Concedente dichiara di ricevere questa somma dando con il presente atto ampia e finale quietanza di pieno saldo e liberazione e si obbliga di restituire la somma come sopra ricevuta qualora la SNAM non dovesse più attraversare i terreni oggetto del presente contratto.

Art. 10 - La Concedente e la Concessionaria autorizzano, la trascrizione del presente contratto per ogni effetto di legge, rinunciando a qualsiasi diritto di ipoteca legale con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità in proposito.

Art. 11 - Per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusi-



va il Foro di Milano.

Art. 12 - Per quanto non specificato nel presente contratto le parti si rimettono alla Legge.

Art. 13 - Le spese inerenti il perfezionamento del contratto di servitù sono a carico della SNAM.

Art. 14 - Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo od atto ed opererà alle stesse condizioni anche nei confronti di eventuali successori od aventi causa della Concedente e della Concessionaria.

Letto, confermato e sottoscritto approvandosi tutte le condizioni sopra estese e specificatamente quella di cui all'art. 11.

(1) Addeⁿ nato a Napoli il 27 dicembre 1931 e domiciliato per la carica in Milano, Corso Venezia n°16 che interviene nel nome e nell'interesse della Soc. "S.N.A.M. S.p.A., con sede in Milano, Corso Venezia 16, Capitale Sociale 60.000.000.000." ed iscritta presso il Tribunale di Milano al n° 45808 del Registro Società, vol. 1605, fascicolo 4591, giusta procura del 9.2.1967 autenticata nella firma dal Notaio Andreottola di Milano, rep. 102050, registrata a Milano il 14.2.67 al n° 909, allegata all'atto del 31.12.1970, autenticato nelle firme dal Notaio Simone Gerardi di Aviano ed iscritta al rep. n° 21309 trascritta a Udine il 2-2-1971 ai n.ri 5651/

Scff

- Del Bianco Delfino

Carlo Simon

Repertorio n° 21324

AUTENTICAZIONE

Io sottoscritto avv. SIMONE GERARDI, Notaio in Aviana, con studio in Piazza Duomo n° 22, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Fordenone, attesto che i signori: DEL BIANCO DELFINO, fresaio meccanico, nato a Fordenone il 12 gennaio 1926 ed ivi residente; CEDRINO Dr. CARLO, funzionario, nato a Napoli il 27 dicembre 1931 e domiciliato per la carica in Milano, delle cui identità personali, poteri e qualifiche, io Notaio sono certo, hanno apposto, previa rinuncia ai testimoni, la loro firma, in calca al presente atto, in mia presenza.


Fordenone, trentuno dicembre millenovecentosettanta.

COPIA
 che si rilascia in esecuzione dell'imposta di bollo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della tabella "B" allegata alla legge n° 30 dell'imposta di bollo.

Fordenone, 25-5-1972

Re scritta all'Ufficio dei
 R. R. Immobiliari in
 Udine
 li 3-3-1971
 5659
 SOPP
 Dr. Eganto

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]




РАДИУСЫ КРИВЫХ 2,6



0.5 | 2.7 | 0.5





45.940, 12.661

ibrida Bing

PORDENONE FG. 33

29

49124

ibrida Bing

120

3